ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-2441 del 13/05/2022

Oggetto AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI

SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "SOCIETA' AGRICOLA BOLONDI DI BOLONDI INNOCENTE

LUIGI E LUCA S.S." - San Polo d'Enza.

Proposta n. PDET-AMB-2022-2586 del 13/05/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tredici MAGGIO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.



Pratica n. 33330/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "SOCIETA' AGRICOLA BOLONDI DI BOLONDI INNOCENTE LUIGI E LUCA S.S." - San Polo d'Enza.

LA DIRIGENTE

Visto:

- l'art.16, comma 3, della Legge Regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n.2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e n.2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "Società Agricola Bolondi di Bolondi Innocente Luigi e Luca s.s", avente sede legale e stabilimento nel comune di San Polo d'Enza – Via Prampolini n.1/1, inerente l'attività di allevamento suini da ingrasso, acquisita al protocollo di ARPAE PG/189200 del 09/12/2021 e le successive comunicazioni di chiarimento ed integrazione;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Tenuto conto che relativamente alla matrice scarichi la Ditta chiede l'autorizzazione per un unico punto di scarico in pubblica fognatura (S1), che raccoglie una parte del liquame suino chiarificato che può essere classificato come un refluo industriale;

Acquisito al prot. di ARPAE PG/27882 del 19/02/2022 il nulla-osta allo scarico del Comune di San Polo d'Enza, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e s.m.i., sulla base del relativo parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT001799-2022-P del 07/02/2022;

Preso atto inoltre che la Ditta ha presentato in data 24/01/2022 la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento N. 30520, ai sensi del Regolamento Regionale n.3/2017, come da applicativo regionale Gestione Effluenti e che tale comunicazione risulta conforme al Regolamento Regionale n.3/2017 potendola prendere pertanto a riferimento per il presente atto in quanto titolo che, contestualmente agli altri titoli ambientali, rientra in AUA ai sensi dell'art.3 DPR 59/2015;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:



- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)"
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Regolamento Regionale 15 dicembre 2017 n.3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'allevamento della Ditta "**Società Agricola Bolondi di Bolondi Innocente Luigi e Luca s.s**", ubicato nel comune di **San Polo d'Enza – Via Prampolini n.1/1**," che comprende i sequenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico (S1), in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
Suolo	Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

- 2) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - **Allegato 1** Scarico (S1), in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 - **Allegato 2** Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.
 - Allegato 3 Comunicazione relativa all'impatto acustico



- 3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.
- 6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.
- 7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia (Dott.ssa Valentina Beltrame) firmato digitalmente



Allegato 1 - Scarico (S1), in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

L'Azienda agricola oggetto della presente istanza svolge attività di allevamento di bovini e di suini. Sono presenti 3 allevamenti ubicati nel medesimo sito, due allevamenti bovini e uno suino:

Allevamento 1) di bovini con vacche da latte, rimonte e vitelli per un totale di circa 147 capi

Allevamento 2) di bovini con 30 rimonte vacche da latte

Allevamento 3) di suini con 220 suini da ingrasso

così come riportato nella comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti n.30520 del 24/01/2022.

La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un punto di scarico S1 in pubblica fognatura a cui confluisce una parte del liquame suino chiarificato, che può essere classificato come refluo industriale, per un volume massimo annuo dell'ordine di 100 mc/anno, così come richiesto dalla Ditta. Il resto del liquame chiarificato prodotto viene impiegato per l'utilizzazione agronomica degli effluenti su terreni agricoli in uso all'Azienda. La richiesta di autorizzazione per lo scarico di una parte del liquame suino chiarificato è stata fatta per sopperire al fabbisogno di stoccaggio in azienda, considerando la consistenza dell'allevamento suino.

Le acque reflue industriali sono costituite da liquame chiarificato ottenuto da un sistema di vagliatura, e successivo stoccaggio, prima dell'immissione nella pubblica fognatura.

E' presente un contatore in prossimità del collettore fognario che permette di verificare i volumi di refluo industriale inviato alla pubblica fognatura.

E' presente inoltre un pozzetto di ispezione a monte del punto di scarico S1.

Prescrizioni:

- 1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 300 mc.
- 2. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 2 mc.
- 3. Gli effluenti scaricati in pubblica fognatura dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.lgs 152/2006, colonna scarichi in pubblica fognatura ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

Parametro	Valore	Unità di misura
Solidi sospesi totali	8000	mg/l
BOD	5000	mg/l
COD	10000	mg/l
Fosforo	200	mg/l
Azoto ammoniacale	2000	mg/l
Azoto nitroso	1	mg/l
Azoto nitrico	50	mg/l

4. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere reso accessibile al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento di fognatura e depurazione.



- 5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
- 6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 8. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione delle acque reflue urbane e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dall'attività svolta.
- 10. I manufatti a servizio della rete fognaria adducente alla pubblica fognatura devono essere manutenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 11. i fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica o inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato (IRETI S.p.a.) tramite fax al n.0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 3.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.



Allegato 2 – Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.

Dai dati presenti nella Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, indicata nella domanda di AUA e richiamata in premessa, emerge che:

- Sono presenti 3 allevamenti di cui due allevamenti bovini, per un totale di 177 capi, e un allevamento suino con 220 suini da ingrasso;
- Gli allevamenti dispongono di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere i reflui prodotti, considerando che una parte del liquame suino chiarificato, pari ad un massimo di 300 m³/anno, come da prescrizione 1 dell'Allegato 1 alla presente autorizzazione, viene scaricato nella pubblica fognatura;
- Gli effluenti bovini e gli effluenti suini, ad eccezione di quelli scaricati nella pubblica fognatura, vengono utilizzati per lo spandimento su terreni agricoli in dotazione all'Azienda;
- La dotazione di terreni per lo spandimento è idonea al quantitativo di azoto presente nei reflui prodotti.

Prescrizioni

- 1. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 3/2017.
- 2. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
- 3. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
- 4. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.
- 5. Per eventuali condizioni che non rendessero più possibile lo scarico di reflui costituiti da liquami chiarificati, in pubblica fognatura, la Ditta dovrà procedere a revisione ed aggiornamento della comunicazione, con misure atte alla congruenza fra il volume del refluo prodotto e il volume dei contenitori di stoccaggio, quali ad esempio la riduzione della produzione di reflui per riduzione del numero di capi allevati o altro.



Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla certificazione di impatto acustico a firma di Tecnico competente in acustica ambientale, e datata 22/01/2022, si evince che l'attività è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento, non producendo emissioni di rumore superiori ai limiti assoluti di zona vigenti nelle aree interessate e dei limiti differenziali di immissione nei confronti dei potenziali recettori, in coerenza con le indicazioni della normativa di settore.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.